

STUDIO LEGALE AGOSTINI
- Patrocinante in Cassazione -
VIA Dino Angelini 64 – 63100 Ascoli Piceno
TEL. 0736/ 256818 FAX 0736/ 261355
E – mail studiolegaleagostini@tiscali.it

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI PENALI

Proc. n. 3759/08 R.G.N.R. - 2904/08 R.G. GIP

c/Spalvieri Franco + Cacciamani Iridio + Pedrazzi Silvio

PARTI CIVILI COSTITUITE ED AMMESSE:

ORSINI S.r.l. (P.I. _____) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. **ORSINI EMIDIO** nato in Ascoli Piceno il _____, residente in Ascoli Piceno, Via _____ n. (C.F. _____);

ORSINI ENRICO nato in Ascoli Piceno il _____, residente in Ascoli Piceno, Via _____ n. (C.F. _____) nella qualità di fideiussore della Orsini S.r.l.;

CIOTTI FEDERICA nata in _____ il _____ residente in Ascoli Piceno, Via _____ n. (C.F. _____), nella qualità di fideiussore della Orsini S.r.l.

Sent. n. 118/09 del 14.07.2009, depositata il 28.07.09, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare, dott.ssa Alessandra PANICHI

Atto: dichiarazione di ricorso per cassazione con motivi contestuali

Il sottoscritto Avv. **Nazario Agostini** del Foro di Ascoli Piceno, difensore di fiducia e procuratore speciale come in atti, e come da procura in calce al presente atto, delle costituite parti civili ammesse nel presente procedimento:

ORSINI s.r.l. (P.I. _____) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. **ORSINI EMIDIO** nato in Ascoli Piceno il _____ ed ivi residente in Via _____ n. (C.F. _____);

ORSINI ENRICO nato in Ascoli Piceno il _____ ed ivi residente in Via _____ n. _____ (C.F. _____);

CIOTTI FEDERICA nata in _____ il _____ e residente in Ascoli Piceno, Via _____ n. (C.F. _____), questi ultimi due in qualità di fideiussori della Orsini s.r.l.,

propone ad ogni effetto penale e civile con il presente atto ricorso per Cassazione avverso l'epigrafata sentenza del 14.07.2009 (dep. in cancelleria il 28.07.2009) **n. 118/09 Reg. Sent., emessa dal Tribunale Penale di Ascoli Piceno Ufficio del Giudice per le Udienze Preliminari, dott.ssa A. Panichi**, con la quale, visto l'art. 425 C.P.P., veniva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di tutti e tre gli imputati indicati in epigrafe, imputati tutti per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 e 644 c.p. rispettivamente "*per non aver commesso il fatto*" **nei confronti dello Spalvieri Franco**, "*perché il fatto non sussiste*" **nei confronti di Cacciamani Iridio** e "*perché il fatto non costituisce reato*" nei confronti di **Pedrazzi Silvio**, in ordine agli episodi di cui al 4° trimestre 2000, al 1° e 4° trimestre 2001 ed al 4° trimestre 2003; quest'ultimo imputato veniva, altresì, prosciolto "*perché il fatto non sussiste*" in ordine ai restanti episodi di cui

al capo di imputazione.

Dichiara che il ricorso concerne tutti i capi e i punti della sentenza impugnata ed è fondato sui seguenti

MOTIVI

ART. 606, CO. 1, LETT. B), C.P.P. PER VIOLAZIONE ARTT. 5, 40, 42, 47, 81, 110 e 644 C.P.; ART. 606, CO. 1, LETT. C), C.P.P., PER VIOLAZIONE ART. 425 C.P.P.; E ART. 606, CO. 1, LETT. E), C.P.P., PER MANCANZA E/O COMUNQUE MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DELLA PROVA

L'impugnata sentenza di non luogo a procedere non appare in linea né con la relativa valutazione giuridico-penale, né con la pacifica realtà fattuale, come risulta dalle affermazioni poste, comunque, manifestamente contraddittorie ed illogiche, sì da integrare i vizi nel presente atto denunciati.

Si ritiene giovi preliminarmente sottolineare come nel presente ricorso si prescinda completamente da censure di merito, il quale ultimo viene accettato, allo stato, per quello che risulta nella statuizione impugnata.

Le relative statuizioni di non luogo a procedere risultano, infatti, destituite di fondamento, già solo ragionando in astratto e per i motivi di puro diritto qui di seguito articolati sub 1 A), 1 B) e 1 C) del presente ricorso.

1 A)

Punto cruciale di questo processo è dato dal fatto che quantomeno in ordine agli episodi, comunque accertati dal perito come obbiettivi fatti di usura e per i quali si è avuta declaratoria di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, risulta il compiuto accertamento di ogni unità molecolare di essi reati di usura, anche in punto di dolo, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata e tanto imponeva, comunque, per le ragioni qui di seguito illustrate, il rinvio a giudizio.

Così è, indipendentemente dal fatto che detti reati fossero o meno attribuibili ad uno o a più dei coimputati-concorrenti, giusta l'accusa di questo processo (su detti punti cfr. i punti 1 B e 1 C del presente ricorso).

OGGETTO CENTRALE DI CENSURA DEL PRESENTE RICORSO È, INVERO, COSTITUITO DALL'INTERVENUTA DECLARATORIA DI NON LUOGO A PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO PEDRAZZI SILVIO RELATIVAMENTE AD EPISODI APPREZZATI DAL GIUDICE DI MERITO QUALI DELITTI DI USURA SOTTO IL PROFILO OBBIETTIVO, SULLA SCORTA DI UN ASSERITO DIFETTO DELL'ELEMENTO SUBIETTIVO, PURE NELLA MEDESIMA SENTENZA REPUTATO SUSSISTENTE.

A giudizio di chi scrive, infatti, il difetto di dolo posto a fondamento di detto capo e punto della statuizione impugnata risulta letteralmente insostenibile già stando al testo della sentenza impugnata e già solo ragionando in astratto ed in diritto puro.

L'esplicitazione di detto vizio denunciato, induce chi scrive a declamare preliminarmente le seguenti

ovvietà ritenute funzionali alla compiuta percezione della sua sussistenza.

- La fattispecie inerisce il delitto di usura che ha quale elemento costitutivo, fra l'altro, la condotta costituita dal farsi dare o promettere interessi o vantaggi che superino un tasso definito comunemente "tasso soglia" e che sono, per ciò stesso, usurari, come predeterminato per legge.
- Il comma 4 dell'art. 644 c.p. letteralmente statuisce che "*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*".
- Il dolo che sorregge detta condotta è generico ed investe unicamente il superamento di detto tasso.

E' ovvio che chi, comunque consapevole di superare detto tasso, fosse asseritamente convinto di tanto poter fare legittimamente in forza della esclusione di taluna delle componenti indicate nel sopra riportato co. 4 dell'art. 644 c.p., ritenendo che essa non sia tale nel senso del delitto di usura, verserebbe comunque in dolo; in quanto detto asserito effetto psicologico ultimo si risolve in un errore sul precetto non inevitabile con l'ineluttabile conseguenza, comunque, della sussistenza del dolo.

Anche a voler ritenere sussistente detto atteggiamento mentale, infatti, il fatto conosciuto e voluto dal soggetto agente è identico a quello incriminato, consistente nel superamento del "*tasso soglia*".

Quando, come pacificamente è nel caso di specie, il fatto conosciuto e voluto rimane identico a quello incriminato nella norma penale di riferimento, si versa all'evidenza, al più, in un errore sulla legge penale con tutto ciò che ne consegue e letteralmente non esiste, già solo concettualmente, una ipotesi di errore sul fatto e dunque sussiste e risulta provato il dolo.

Già alla luce delle superiori considerazioni risulta, a giudizio di chi scrive, come la sentenza impugnata si fondi su una motivazione che, laddove esistente, appare viziata sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico.

Tanto risulta testualmente dai seguenti incisi "*...la difesa degli imputati ha ripetutamente sottolineato che, poiché la CMS non era esplicitamente menzionata nel quarto comma dell'art. 644 e la Banca d'Italia aveva impartito istruzioni nel senso di rilevazione separata della stessa, la stessa non poteva costituire elemento oggettivo del reato di usura...*".

Come pacificamente riconosciuto dal Giudice di merito, è solo in detto assunto la giustificazione ammannita dalla difesa dell'imputato che, dunque, altrettanto pacificamente non ha mai "provato" la mancanza di volizione del fatto, ma al contrario ha ammesso di aver conosciuto e voluto il fatto incriminato.

Detta giustificazione è, infatti, in buona sostanza consistita nel fatto che egli ha sostenuto che, pur essendosi rappresentato ed aver voluto superare il tasso soglia, ha altresì reputato che tanto era lecito poiché l'ordinamento giuridico consentiva di escludere dal computo relativo la CMS.

IL DIFETTO E, QUANTOMENO E COMUNQUE, LA CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE EMERGONO CON IMPERIOSA EVIDENZA LADDOVE SI PONGA MENTE AI SEGUENTI ULTERIORI INCISI TRATTI DAL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Il Giudice di merito sul punto ha, infatti, così testualmente statuito “...*la tesi difensiva non può trovare accoglimento in quanto, come già più volte sottolineato, il chiaro dettato normativo dell’art. 644 c.p. indica la doverosa inclusione, ai fini della integrazione della fattispecie, di tutti quegli oneri a qualunque titolo collegati al credito. Parimenti destituita di giuridico fondamento appare la tesi difensiva secondo cui, stanti le difficoltà tecniche connesse all’applicazione della legge 108 per la parte concernente i meccanismi di calcolo del TEGM e della CMS, sarebbe invocabile l’istituto previsto dall’art. 5 c.p. nella lettura della Corte Costituzionale; sul punto, questo giudicante ritiene di dover aderire all’indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. 6, la quale nella sentenza n° 36346 del 5.4.2003, ha affermato il principio di diritto secondo cui l’errore di diritto scusabile, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale con la conseguenza che non è scusabile l’errore sulla base di quanto disposto dall’art. 644 c.p. ...”.*”.

La manifesta contraddittorietà della motivazione risultante dal provvedimento impugnato emerge con imperiosa evidenza ponendo a confronto quanto sopra riportato (recato dall’incipit di pagina 40 della sentenza impugnata) e l’inciso che segue riportato a pagina 41 dallo stesso Giudice, nella stessa sentenza “... orbene ritiene il giudicante che nella situazione di estrema problematicità come sopra illustrata ... la presenza di normativa secondaria di settore solo successivamente rivista dalla Banca d’Italia ... costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell’elemento psicologico...”.

La conclusione in ordine alla sicura contraddittorietà della motivazione non risulta scalfita per il fatto che nelle parti omesse del sopra riportato inciso, il Giudice di merito, a sostegno della tesi di insussistenza del dolo, adduca anche i seguenti ulteriori elementi costituiti rispettivamente da:

A) Minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate sui conti con contestuale episodicità dei superamenti stessi; è infatti evidente che una volta esclusa la sussistenza di un errore scusabile, e dunque avendo accertato il dolo, non abbia alcuna rilevanza il fatto che l’evento dannoso abbia assunto dimensioni minime medie o massime, essendo ovviamente sufficiente ad integrare compiutamente il fatto di reato la realizzazione del fatto evento tipizzato, minima media o massima che essa sia. Altrettanto è da dire per quanto concerne il rilievo della episodicità delle condotte e degli eventi accertati.

Tanto appare dirimente sul punto, indipendentemente da tutto quanto esplicitato ai punti da 1 A).1 ad 1 A).4, del presente atto, cui si rinvia.

B) Controprova rappresentata dalla circostanza che, in applicazione della contraddittoria normativa di settore, non vi sono stati superamenti. Quanto da ultimo è, infatti, oltretutto letteralmente destituito di ogni fondamento, in quanto nella fattispecie si è in realtà registrato superamento anche basandosi sulle istruzioni della Banca d’Italia, così come accertato dal perito nominato dal Giudice, come appreso precisato.

Si ritiene, pertanto, che detti assunti costituiscano travisamento della prova, il tutto come meglio esplicitato alle pagg. 7 e ss. del presente ricorso (sotto il titolo “*Sulla minima entità dei superamenti del tasso soglia con asserita contestuale episodicità dei superamenti stessi e sull’asserita “controprova” del dolo. Irrilevanza e/o inesistenza, in realtà, delle predette episodicità e “controprova”.Travisamento della prova.*”).

Al di là di ciò, si ribadisce, a giudizio di chi scrive, è dirimente il fatto che una volta esattamente esclusa, come sopra, la configurabilità dell’errore di diritto, non esista spazio, nella pacifica fattispecie concreta riconosciuta in sentenza, per un errore sul fatto e per l’assenza di dolo.

Invero, un errore rilevante in tema di usura è predicabile solo laddove venisse applicato un tasso d'interesse lecito, ma per puro errore di calcolo la somma di denaro richiesta in concreto a titolo di interessi superasse la soglia di punibilità; solo questa tipologia di errore potrebbe, infatti, riverberare i suoi effetti sul fatto tipico di reato, ed in quanto tale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p., potrebbe escludere la punibilità.

Ma quando, come pacificamente è nel caso di specie, l'asserito errore, così come riferito dalla difesa degli imputati e raccolto in sentenza, si riverbera sul solo precetto penale, ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 47 ultimo comma, c.p., detto errore non rileva pacificamente, *de iure condito*, e come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata.

Essendo, infatti, l'elemento oggettivo del reato di usura integrato proprio dal superamento del tasso di interesse applicato del c.d. tasso soglia, l'eventuale interesse usurario, che per effetto di tali errori viene ad essere applicato ad una determinata operazione finanziaria, non può dirsi frutto di un errore sul fatto che costituisce il reato, bensì dipende da un errore sul contenuto di una legge extrapenale incidente direttamente sul precetto penale, che, in quanto tale, non esclude la punibilità.

Invero, l'errore di diritto nella fattispecie appare l'unico errore predicabile.

In assenza di esso non resta che ritenere giudizialmente accertato il dolo.

Trattasi di alternativa risolvibile in diritto puro.

Destituito di fondamento è l'assunto con il quale il Giudice di merito assume “... *che l'accusa... non abbia fornito alcun elemento di prova positivo circa la sussistenza dell'elemento psicologico...*”.

Al contrario l'accusa ha provato, anche ed addirittura sulla scorta degli assunti della stessa difesa del soggetto agente, che quest'ultimo si è rappresentato ed ha voluto superare il tasso soglia e che per ciò solo, *de iure condito*, si è fatto dare o promettere interessi usurari con le circostanze esteriori rappresentate tra l'altro dal fatto che, con i costi inerenti la CMS, detto tasso soglia veniva superato ed il Giudice di merito ha, altresì, come sopra, apprezzato non essere rilevante la circostanza (in ordine alla quale, ancorché non sia prevista un'inversione dell'onere della prova in senso tecnico, praticamente incombe all'imputato) che tanto sarebbe stato un errore scusabile in quanto la CMS poteva non essere considerata.

Davvero non è dato di capire come la “*confessione*” del soggetto agente di aver voluto un fatto identico a quello incriminato non possa bastare a fare dolo, quantomeno ai sensi e per gli effetti di un rinvio a giudizio.

Emerge, pertanto, con imperiosa evidenza la contraddittorietà della motivazione.

Il Giudice di merito ha detto, in buona sostanza, ti sei rappresentato ed hai voluto un fatto di usura.

Mi dici che hai interpretato la legge nel senso che potevi non considerare la CMS ma tanto non rileva perché si risolve in un errore di diritto non evitabile *ex art. 5 c.p.* letto alla luce di C. Cost. sent. n. 364/1988, ma ciononostante ti scuso perché hai errato sul fatto.

Detto ultimo inciso è non tanto e non solo sprovvisto di alcun indice fattuale (pure attecnicamente onere pratico della difesa), avendo anzi la difesa sostenuto il contrario, come riconosciuto in sentenza, quanto piuttosto insostenibile concettualmente ed in diritto puro.

Invero, al cospetto del “*chiaro dettato normativo dell’art. 644 c.p.*” che esclude l’errore di diritto scusabile, come testualmente riconosciuto in sentenza, il discorso errore rilevante, in quanto costituente il “*rovescio*” della componente conoscitiva del dolo, si chiude irreversibilmente.

La totale assenza di indici fattuali e/o elementi di giudizio sintomatici di errore sul fatto è testualmente dimostrata dalla manifesta contraddittorietà della motivazione ammannita.

Invero, il Giudice di merito si è limitato a riportare a sostegno del difetto di dolo gli stessi elementi, come sopra dallo stesso ritenuti sussumibili solo sull’errore di diritto, e ritenuti non rilevanti in quanto quest’ultimo è stato apprezzato come non scusabile.

Testualmente, infatti, il G.U.P. individua gli “*indici fattuali*”, che asseritamente depongono per la insussistenza del dolo, come segue (cfr. pag. 41):

“Lo stesso P.M. nella discussione orale, ha sostenuto che trattasi di normativa estremamente complessa, di difficile lettura da interpretare senza però trarre da tale premessa le dovute considerazioni logiche viste le risultanze peritali. La estrema difficoltà della problematica relativa al metodo di calcolo è stata messa in rilievo... non solo dal perito nominato da questo Giudice ma anche da tutti i consulenti di parte...”.

Nel nostro ordinamento l’errore scusante esclude la colpevolezza. Nella fattispecie detta tipologia di errore - l’unica esistente nel patrimonio valutativo del Giudice di merito - è stata da quest’ultimo ritenuta insussistente per essere poi riesumata senza alcun fondamento come errore sul fatto.

Soccorre a questo punto della disamina il brocardo *ex nihilo nihil fit*.

Il soggetto agente di questo processo ha dedotto una falsa conoscenza normativa, errore di diritto, dunque.

L’approdo dottrinario e giurisprudenziale in tema di errore è costituito dal fatto che si ritiene che il criterio razionale di distinzione dell’errore vada ricercato non tanto nella natura *facti* – quest’ultima inesistente nel caso di specie, si ribadisce – o *iuris* dell’errore, bensì tenendo conto degli effetti psicologici ultimi e quindi dell’oggetto finale dell’errore.

Nella fattispecie, una volta come sopra risolto il problema della conoscibilità della legge penale, e dunque della illiceità, diveniva ultronea ogni ulteriore dissertazione in tema di dolo.

Indipendentemente da ciò e comunque, rimane indubitabile che l’errore esclude il dolo solo se preclude la coscienza e volontà del fatto previsto dalla norma penale.

Infatti, pacificamente, il criterio razionale di distinzione, recepito dagli artt. 5 e 47 c.p., è quello tra *a*) errore sul precetto penale, che si ha quando il soggetto agente si rappresenta e vuole un fatto che è perfettamente identico a quello previsto dalla norma penale, ma che egli, per errore su questa, crede non sia illecito (ed è questo quanto a dire della difesa sarebbe asseritamente accaduto nel caso di specie) e *b*) errore sul fatto, che si ha quando il soggetto crede di realizzare un fatto diverso da quello previsto nella norma penale.

L’errore di cui *sub a*) è un errore che si arresta alla sola anti giuridicità e che non investe il fatto oggetto della norma e che può derivare da errore sulla legge penale, o da errore su legge extrapenale da questa richiamata.

L’errore di cui *sub b*) o non investe il precetto (perché è un errore di fatto) oppure non si ferma ad

esso soltanto ma riguarda, comunque, il fatto voluto: la sua corrispondenza al fatto tipico, e può derivare da errore di fatto o da errore su legge extrapenale o penale o su norma extragiuridica.

Nel caso di specie è pacifico che versiamo nell'ipotesi di cui *sub a)*, in quanto il soggetto agente ha assunto di aver errato sulla sola fattispecie legale, sulla qualificazione penale del fatto commesso, e non sulla corrispondenza del fatto commesso alla fattispecie legale.

Il soggetto agente di questo processo “*reo confesso*” sul punto, pacificamente ha voluto un fatto identico rispetto al fatto incriminato dalla norma.

E', invero, indubitabile ed indubitato che, per quanto riconosciuto dall'estensore l'impugnata sentenza, la difesa del soggetto agente di questo processo ha assunto di aver errato sul precetto in quanto ha erroneamente interpretato la legge penale e/o norme extrapenali da questa richiamate e che detto errore, anche a volerlo ammettere in ipotesi effettivamente esistente, è stato determinato o da ignoranza o da errore evitabile, e che pertanto *non excusat, de iure condito*, e conseguentemente, ineluttabilmente, fa dolo.

NON È POSSIBILE, allora, TRAMUTARE UN ERRORE DI DIRITTO disciplinato e risolto dall'art. 5, letto con la richiamata sent. n. 364/1988 della C. Cost., e così risolto dal medesimo estensore l'impugnata sentenza, IN ERRORE SUL FATTO, ancorché determinato da errore su legge penale, extrapenale o su norma extragiuridica richiamata.

Così è, poiché nella fattispecie concreta mai il soggetto agente ha ritenuto di porre in essere un fatto concreto diverso in termini essenziali da quello vietato dalla norma penale.

Qua non è che il soggetto agente abbia ritenuto di non superare il “*tasso soglia*”; al contrario, egli consapevole di superare il “*tasso soglia*” tanto ha effettivamente voluto fare ritenendo asseritamente che superarlo, solo per il tramite del computo della CMS, non fosse reato.

Come si vede il soggetto agente ha voluto un fatto che è identico a quello previsto dalla legge penale come reato, ma che egli asseritamente ha creduto, per errore su questa, non scusabile, che non fosse vietato.

Ma detto errore non è scusabile, anche secondo il Giudice di merito, si ribadisce.

Si consideri sul punto il seguente arresto della Suprema Corte di Cassazione “...*L'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5, è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale. Ne consegue che non è scusabile l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del commercio, non presente in sé particolari difficoltà...*” (cfr. Cass., 5 febbraio 2003, n. 36343, CP 04, 4082).

1 A).1 Sulla minima entità dei superamenti del tasso soglia con asserita contestuale episodicità dei superamenti stessi e sull'asserita “controprova” del dolo. Irrilevanza e/o inesistenza, in realtà, delle predette episodicità e “controprova”. Travisamento della prova.

La fattispecie offre la possibilità alla Suprema Corte di Cassazione adita di apprezzare la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di merito, sulla base del materiale raccolto, giacché sui punti di cui al titolo che precede si registra da un lato, per quanto concerne la “*minima entità*”, un argomento insostenibile già ragionando in astratto in diritto puro e, dall'altro, un

letterale travisamento della prova, avendo il Giudice di merito **negato la sussistenza di un risultato probatorio derivato dalla perizia dallo stesso Giudice disposta che oggettivamente ha accertato un intervenuto superamento del tasso soglia dell'usura anche in applicazione della normativa secondaria di settore** e affermato l'esistenza di una episodicità nei superamenti dei tassi, in realtà oggettivamente esclusa nella sua rilevanza dall'apprezzamento della compiuta condotta posta in essere dal soggetto agente e pacificamente risultante in atti, come appresso (alle pagg. 9 e 10 del presente ricorso, sub 1 A).2 e 1A).3).

La prova di detti errori è individuabile tra gli atti del processo e viene indicata nella sua indicazione topografica come appresso.

Invero, a pag. 41 dell'impugnata sentenza il Giudice di merito scrive “...*la episodicità dei superamenti...la certezza costituita dalla controprova rappresentata dalla circostanza che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell'elemento psicologico...*”.

Così, tuttavia, pacificamente non è, come meglio anche appresso, ed il relativo errore inquina comunque la trama motivazionale dell'intero provvedimento, stravolgendola, e rende con imperiosa evidenza errato il risultato decisorio raggiunto.

Se da un lato, pertanto, a giudizio di chi scrive, né l'uno né l'altro elemento di giudizio declamato in sentenza sposta i termini del discorso in tema di obbligato rinvio a giudizio; dall'altro, è da dire che detti elementi, certamente erronei, vengono reputati dal Giudice rilevanti e perciò decisivi ai fini della statuizione adottata.

Quale che sia, pertanto, l'alternativa percorsa la sentenza ha da essere annullata, a giudizio di chi scrive, poiché, comunque, il Giudice di merito ha fondato il proprio convincimento su una prova che o non esiste o non è rilevante e su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (cfr., fra le altre, Cass., sez. VI, n. 26149 del 13/03/2009).

Costituisce, altresì, consolidato arresto giurisprudenziale il fatto che l'indagine sull'elemento psicologico del reato, trattandosi di una componente soggettiva interiore di inafferrabile connotazione esterna, non può che essere rimessa a prudente apprezzamento del Giudice di merito il quale, pur tuttavia, deve offrire del suo convincimento una motivazione scevra da vizi di ordine logico e giuridico ed ancorata essenzialmente a quei fatti esteriori che siano chiaramente indicativi di tale componente psicologica.

E ancora “...*Perché sussista nullità della sentenza per vizi della motivazione, è necessario che il giudice non abbia indicati gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento o che si sia limitato ad un esame sommario o superficiale degli elementi stessi senza un'approfondita disanima logico-giuridica, o che, partendo da premesse inaccettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti secondo la logica comune o che abbia palesato perplessità per confusione di idee nel pervenire alla decisione adottata o che sia caduto in palese contraddittorietà, ponendo a base della decisione considerazioni tra loro inconciliabili o che sia incorso in travisamento del fatto...*” (cfr. Cass., sez. V, 24 giugno 1996 – 7 agosto 1996, n. 7718, CP 97, 2123).

Per tutto quanto, anche qui di seguito illustrato, l'impugnata sentenza presenta detti requisiti di nullità e risulta, altresì, affetta da travisamento della prova.

Così è, a giudizio di chi scrive, come qui di seguito analiticamente illustrato.

Come sopra precisato, l'unico *quid novi* esistente in sentenza rispetto a quanto già contrariamente ivi apprezzato e risolto in termini di sussistenza del dolo è costituito dalla minima entità e contestuale episodicità dei superamenti del tasso soglia, nonché dalla ripetuta “*controprova*”.

E', invero, letteralmente incontestabile, si ribadisce, che il Primo Giudice inferisca la mancanza di dolo solo dalla “...*minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti...*” e dalla “...*episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati...*”, nonché dalla “...*controprova rappresentata dalla circostanza che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti...*”.

Dette argomentazioni non persuadono in diritto puro, *tout court*, ed inoltre perché integrano un vero e proprio travisamento della prova, giusta anche quanto qui di seguito illustrato, e fanno *de albo nigro* delle regole gnoseologiche disciplinanti l'accertamento del dolo, enucleate fra l'altro nelle massime della Suprema Corte di Cassazione sopra riportate.

Sotto il primo profilo non appare essere seriamente contestabile il fatto che al cospetto di un reato costituito dal superamento di un tasso definito “tasso soglia”, l'accertato consapevole intervenuto superamento di esso (consapevolezza risultante, si ribadisce, anche dagli stessi assunti della difesa degli imputati) nella fattispecie concreta integra comunque il perfezionamento della fattispecie incriminatrice (sia sotto il profilo obbiettivo che subiettivo), minimo o meno che esso sia, episodico o meno che esso sia e tanto appare dirimente.

Anche a voler disattendere detto ultimo assunto si consideri, sotto il secondo profilo, il **travisamento della prova recato dagli altri incisi in questione**, nei termini qui di seguito illustrati, anche senza voler por mente al soggetto agente ed alle comuni regole di esperienza e dunque alle regole disciplinanti l'accertamento del dolo.

Il vizio motivazionale che affligge il provvedimento impugnato emerge, infatti, anche altrimenti alla luce dei seguenti elementi di giudizio che portano a ritenere dimostrato un vero e proprio travisamento della prova.

E valga il vero.

1A).2

SUSSISTE TRAVISAMENTO DELLA PROVA PER QUANTO CONCERNE L'ASSUNTO DEL GIUDICE DI MERITO RELATIVO AD UN'ASSERITA CONTROPROVA DEL DOLO RAPPRESENTATA DAL FATTO CHE IL DI LUI PERITO AVREBBE ACCERTATO CHE, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE, NON VI FOSSERO STATI SUPERAMENTI.

Pacificamente, infatti, le conclusioni cui è giunto il perito, all'esito di incidente probatorio, sono state le seguenti.

SI È REGISTRATO UN SUPERAMENTO DEL “TASSO SOGLIA” in taluni trimestri sia includendo che non includendo la CMS nel conteggio, e vieppiù con l'applicazione dell'anatocismo, ed ancora, per quel che rileva sul punto, parimenti superamento ANCHE BASANDOSI SULLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA, (CFR. SUL PUNTO PERIZIA FERRI, PAG. 28, AFFOGLIATA A PAG. 713 DEL FASCICOLO).

Pertanto, come si vede, l'asserita controprova ammannita dal Giudice di merito, come scardinante la sussistenza del dolo, costituita dalla circostanza che in applicazione della contraddittoria normativa di settore non vi siano stati superamenti, in realtà non esiste e si è pacificamente di fronte ad un travisamento della prova sul punto.

Nella stessa sentenza impugnata, oltretutto ed infatti, alle pagg. 29 e 30 sotto la rubrica "*Quesito n. 2.1*" (Istruzioni della Banca d'Italia), viene riportata in parte qua la perizia Ferri e chiaramente attestato che anche con detto criterio di calcolo "*...si evince che le soglie di usura risultano superate...*" in un determinato trimestre.

D'altra parte, alla pag. 35 è scritto "*...questo Giudice ritiene di dover far proprie tutte le conclusioni e le argomentazioni di cui alla pregevole perizia del dott. Ferri in quanto le stesse...sono il risultato dello sviluppo di argomentazioni prettamente scientifiche con conclusioni ottenute con applicazione di metodologie certamente obiettive...*".

Ciononostante, il Giudice di merito assume di escludere il dolo sulla scorta de "*...la certezza costituita dalla controprova rappresentata dalla circostanza che in applicazione della contraddittoria normativa di settore non vi sono stati superamenti...*", così a pag. 41.

Come sopra documentalmente dimostrato, detta controprova non esiste e con detta affermazione il Giudice nega la sussistenza di un risultato probatorio derivato da una perizia dallo stesso reputata certamente esatta tanto da farne "*...proprie tutte le conclusioni...*".

La contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova sul punto, alla luce di quanto sopra, emergono con imperiosa evidenza, a giudizio di chi scrive.

Così è anche a voler disattendere l'arresto soprarichiamato in tema di onere motivazionale sindacabile dalla Suprema Corte di Cassazione.

Se così è, come è, rimane inspiegato ed inspiegabile, comunque, ed anche a voler disattendere tutto quanto sopra, come sia possibile attribuire rilevanza scusante a qualsivoglia tipologia di errore, atteso che, appunto, pacificamente, anche senza errore il superamento incriminato è avvenuto.

1 A).3

Sussiste travisamento della prova in punto di asserita episodicità dei superamenti del tasso soglia nei termini che seguono.

Attribuire rilevanza a detta episodicità implica non considerare che nella fattispecie, giusta perizia in atti, si è avuto superamento del tasso soglia, episodico finché si vuole, sia includendo, sia non includendo la CMS e finanche basandosi sulle istruzioni della Banca d'Italia, come meglio al punto che precede (si confronti perizia Ferri, pagg. da 23 a 28, corrispondenti alle pagg. da 711 a 713, come numerate nel fascicolo processuale, nonché in sentenza alle pagg. da 27 a 30, nonché 35 e ss.) e prima ancora non attribuire rilevanza al fatto che l'integrata consumazione di un reato accertata come deliberata nei termini sopra spiegati non possa venir meno in ragione della sua episodicità e/o della tenuità del danno procurato.

E' INVERO DETTA OVVIETÀ, CHE, A GIUDIZIO DI CHI SCRIVE, BASTA A DELEGITTIMARE L'IMPUGNATA SENTENZA.

Di più, se per quanto riguarda i superamenti realizzati senza inclusione della CMS e/o basandosi sulle istruzioni della Banca d'Italia, sintomatici del dolo sono anche la episodicità e la scarsa entità degli stessi, come meglio esplicitato sub 1 A).⁴ del presente atto, circoscrivendo la disamina ai superamenti realizzati mediante inclusione nel computo relativo della CMS risulta quanto segue.

Al di là del rilievo che il superamento del limite stabilito dalla stessa Banca d'Italia in ordine alla CMS risulta, in realtà, essere stato sistematicamente superato sin dal momento della novella intervenuta sull'art. 644 c.p., di più e comunque, esso sistematico superamento è stato applicato con contestuale abbassamento dei tassi nominali di interesse, con il chiaro e documentato fine, relativamente a dette ipotesi, di violare deliberatamente di fatto il disposto normativo, come è dato ritenere in ragione dei seguenti elementi di giudizio.

Tanto emerge, infatti, da quanto assunto, sulla scorta di dati ufficiali Banca d'Italia (cfr. tra l'altro andamento di dette voci dall'anno '90 all'anno 2005, in atti Parlamentari del Senato della Repubblica – n. 1123) e comunque richiamati nella relazione del consulente del P.M. dott. Marcelli, contenuta all'interno della CTU redatta dal dott. Ferri, nominato dal GUP nel corso del relativo incidente probatorio, alla pag. 18, affogliata nel fascicolo processuale a pag. 792, laddove nel terzultimo capoverso, parlando delle sorti della CMS si dà atto del fatto che *"...Nel volger del tempo le Banche hanno innalzato l'aliquota, dall'usuale valore dello 0,125% (l'ottavo) trimestrale, sino a valori che, nei limiti di soglia, hanno toccato l'1,26% trimestrale. In presenza di tassi di mercato in flessione, si è determinata una marcata incidenza di tale componente nel costo complessivo del credito: nei valori medi rilevati nelle aperture di credito, il rapporto CMS/Interessi è passato da valori inferiori al 5% all'inizio degli anni '90, al 16% nel '97 ed al 30% nel '09..."*.

Si consideri a tale riguardo, che giusta i calcoli matematici del perito (trasfusi e verificabili nella perizia in atti) e le stesse ammissioni della difesa degli imputati nella fattispecie concreta, RISULTA PROVATO CHE ANCHE IL SOGGETTO AGENTE DI QUESTO PROCESSO HA SUPERATO IL TASSO SOGLIA CON MODALITÀ CONSISTITE NEL MANTENERE IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE AL DI SOTTO DEL LIMITE DI LEGGE E CONTESTUALMENTE AUMENTARE LA CMS.

Così è, come inequivocabilmente accertato dal perito dott. Ferri, che, cfr. pagg. 23 e 24 della perizia, affogliate sub 711 del fascicolo, nonché in sentenza alle pagg. 27 e 28, ove viene accertato superamento in taluni trimestri solo includendo la CMS e analiticamente esplicitato nelle tabelle allegate alla stessa.

Se così è, come pacificamente è, e come riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 27 e ss.), è evidente che nulla sposta in termini di dolo il fatto che il superamento sia stato *"episodico"* e/o di lieve entità, ciò in quanto la condotta pacificamente posta in essere dall'imputato, e che episodicamente, finché si vuole ha comunque realizzato un'usura, è articolata in maniera tale da dimostrare inequivocabilmente che l'effetto perseguito e voluto di superare il tasso soglia è stato conseguito con modalità (mantenimento del tasso nominale al di sotto del tasso soglia e superamento di questo, per il tramite di illegalistico aumento della CMS) che non possono non dirsi dolose, per definizione, attesa proprio l'articolazione della condotta che non lascia spazio, a giudizio di chi scrive, ad errori di sorta, episodici o meno che siano stati i fatti di usura realizzati.

LA FATTISPECIE CONCRETA RIENTRA IN REALTÀ FRA QUELLE C.D. "SOGGETTIVAMENTE PREGNANTP", CON TUTTO QUELLO CHE NE CONSEGUE IN

TERMINI DI ACCERTAMENTO DEL DOLO CHE IN DETTI CASI E' TENDENZIALMENTE IN RE IPSA ANCHE SULLA SCORTA DELLA DOTTRINA PIU' GARANTISTA.

L'errore ammannito dalla difesa si risolve in realtà, a giudizio di chi scrive, ed alla luce dei sopra detti elementi di giudizio, nella dimostrazione di una deliberata e particolarmente insidiosa violazione del precetto penale in questione.

Il fatto che per il soggetto agente di questo processo non possa che essere stato sempre e solo chiaro il precetto penale è dimostrato dal fatto che egli non ha mai potuto realisticamente ipotizzare che, de iure condito, posto un tasso-soglia del 14%, ad esempio, oltre il quale l'interesse si considera sempre usurario, potesse essere usurario un interesse del 15% senza che vi fossero state conteggiate le CMS, mentre non lo fosse un interesse del 13% con CMS del 50% annuo.

Eppure, questo è quanto ha detto di aver ritenuto e risulta accertato aver fatto, in determinati casi, il soggetto agente di questo processo per tutto quanto dedotto dalla sua difesa.

1 A).4

COME SI VEDE TUTTI GLI ARGOMENTI DECLAMATI IN SENTENZA PER L'ESCLUSIONE DEL DOLO RISULTANO INFONDATI IN FATTO ED IN DIRITTO NEI TERMINI SOPRA SPIEGATI.

Parimenti, quale che sia l'orientamento cui voglia farsi riferimento in tema di poteri di intervento della Suprema Corte di Cassazione in punto di accertamento del dolo, non è possibile, a giudizio di chi scrive, che alla stessa sia sottratto il potere di sindacare il vizio logico, prima ancora che giuridico, recato dall'affermazione che non abbia consapevolmente voluto commettere un fatto taluno che avesse contenuto il maltolto in quanto questi per definizione ha comunque voluto il fatto di reato, da un lato, e, dall'altro, proprio detto contenimento è un indice fattuale dimostrativo del dolo, atteso il dato personologico del soggetto agente.

E' ovvio, infatti, che un banchiere-usuraio abbia movenze criminali diverse rispetto a quelle di un usuraio che tale non sia.

La massa indeterminata di soggetti passivi di cui dispone il primo a differenza del secondo, gli consente, infatti, di distribuire il danno da reato.

Il paradosso, come spesso accade, aiuta a comprendere.

Nella fattispecie, invero, solo un superamento di notevole entità e sistematico riuscirebbe in qualche modo a connotare l'ipotesi errore.

Sarebbe, infatti, incongruo, al punto da far mettere nel conto critico la possibilità di un errore di fatto, solo l'agire di un banchiere-usuraio che applicasse sistematicamente tassi di interesse clamorosamente esorbitanti il limite di legge, attesa proprio l'istituzione di appartenenza.

La scarsa entità del superamento realizzato, la sua episodicità, sono invece, a giudizio di chi scrive, sintomatici di deliberato atteggiamento criminoso.

GIOVI SUL PUNTO POR MENTE AL FATTO CHE COME DA DATI UFFICIALI DELLA BANCA D'ITALIA, IN ATTI, LA CMS INCIDE NEL BILANCIO DELLE

BANCHE PER 40 MILIARDI DI EURO ALL'ANNO.

Invero, molteplici elementi di giudizio, e pressoché tutti gli indici fattuali normalmente esplorati in tema di colpevolezza, disponibili in questo processo, portano, rispettando le regole del conoscere giudiziale, all'insussistenza di errori di sorta.

La CMS, come riconosce lo stesso Giudice di merito allorché ritiene realizzato l'elemento oggettivo del reato di usura, deve necessariamente costituire una remunerazione collegata all'erogazione del credito.

Se tutto ciò è vero, com'è vero, è impossibile sostenere che i “*banchieri*”, cioè le persone che governano il credito, non sappiano che la CMS, aggiunta al tasso di interesse praticato, possa far superare la “*soglia*” del tasso di usura se non periodicamente controllata ed aggiornata, perché questa è constatazione di elementare comprensione.

E' egualmente impossibile sostenere che le stesse predette qualificatissime persone possano ritenere che, poiché la normativa non prevede che si debba tener conto della CMS nella determinazione del TEG medio operata dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia, della stessa non si deve tener conto nemmeno nell'accertare se il tasso praticato dalla Banca nel caso di specie sia o meno usurario.

In ragione di ciò, e fermo restando che tanto come apprezzato dal GUP sarebbe irrilevante in termini di esclusione del dolo, risulta anche altrimenti rispetto a quanto sopra spiegato verosimile affermare che nella fattispecie non sia mai esistito nella mente del soggetto agente neppure un errore di diritto, comunque irrilevante, si ribadisce.

Non è razionalmente possibile, infatti, in presenza dell'art. 644 co. 4 CP che dispone che “... *per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo...*” (e lo stesso GUP non può fare a meno di ritenere che nelle “*commissioni*” rientrano anche le “*commissioni di massimo scoperto*”), i “*banchieri*”, invece, possano violare la legge sostenendo che, poiché della CMS non si tiene conto nella determinazione del tasso-soglia, non deve tenersene conto nemmeno nella determinazione del tasso usurario, in contrasto col chiaro dettato della legge.

Una cosa è certa: quando il legislatore del 1996 modificò l'art. 644 CP ed incluse il calcolo anche delle “*commissioni*” nella determinazione dell'interesse usurario praticato, la parola “*commissione*” non fu adoperata a caso o in senso generico, ma esisteva già nella prassi bancaria in riferimento proprio alla “*commissione massimo scoperto*”!

Anche a voler ritenere anomalo il comportamento della Banca d'Italia, questo asserito anomalo comportamento, non può scriminare comportamenti chiaramente illeciti anche dal punto di vista penale, essendo chiara, come si è dimostrato, la disciplina penale ed altamente specializzata la qualità degli indagati.

La legge penale sull'usura ha inteso punire chi si fa dare o promettere interessi superiori ai limiti stabiliti dalla stessa legge, calcolando nell'interesse praticato anche le <commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito> (art. 644 co. 4 CP).

Il dolo è in sostanza la previsione e volizione del risultato della propria azione o omissione e nel caso di specie l'imputato prevede e volle conseguire quell'interesse nel rapporto di conto corrente con la persona offesa.

Quindi il dolo sussiste ed è provato.

Come si vede, comunque, nella fattispecie si discetta solo di un tendenzialmente impossibile errore sulla legge penale, cioè la falsa conoscenza (o anche ignoranza) della realtà che si traduce nella inesatta valutazione della realtà naturalistica o normativa, irrilevante in quanto tale, come esattamente statuito dall'estensore il provvedimento impugnato.

L'errore sulla legge penale (o sulla legge extrapenale richiamata dalla penale), infatti, scusa solo se è "inevitabile", come stabilì la Corte Costituzionale con sentenza n. 364 del 1988 dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 5 CP.

Ed è pacifico che tale inevitabilità si ha solo quando:

a) il reato non presenta un generico disvalore sociale oppure, pur presentandolo, non è sempre e dovunque previsto come illecito penale;

b) il soggetto non si sia prospettato nemmeno il dubbio della illiceità penale del fatto;

c) l'assenza di tale dubbio discenda principalmente da incolpevole carenza di informazione del soggetto agente.

In tale contesto, fra l'altro, non vi sono ostacoli alla configurabilità del dolo eventuale.

Costituisce, invero, arresto dottrinario e giurisprudenziale consolidato, in tema di aspetto soggettivo del reato di usura, la punibilità, già solo a titolo di dolo eventuale, dei funzionari addetti ai crediti bancari. Questi ultimi, infatti, istituzionalmente accettano consapevolmente il rischio di obbligare la vittima a corrispondere interessi oltre il limite in rapporti consistenti, come pacificamente è nel caso di specie, in finanziamenti che durano nel tempo (come le aperture di credito in conto corrente) chiedendo i corrispettivi (interessi globali) per il capitale prestato, in varie forme, talvolta anche in modo occulto o indebito (ad es. anatocismo, CMS non contrattualmente determinate ecc.).

E', si ribadisce, questa la pacifica fattualità di questo processo che depone inequivocabilmente, quantomeno, per la consapevole accettazione del rischio di sfiorare il "tasso soglia".

Fermo restando che è stato perfettamente adempiuto come sopra l'onere probatorio involgente il dolo, la contraria conclusione cui è giunto il Giudice di merito risulta viepiù affrancata dalle pacifiche emergenze di merito e dalla normativa processuale giacché TRATTASI DI SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE.

Difatti, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, nonostante il GUP ritenga pacifica la sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati contestati e la loro attribuibilità sotto il profilo causale, scivola poi malamente quanto alle conclusioni tratte da quegli stessi elementi di fatto, facendone discendere, sorprendentemente, il dubbio sulla responsabilità in capo a detto imputato in ordine ai delitti a lui ascritti **per un asserito difetto di dolo dal medesimo nella stessa sentenza reputato insussistente.**

Detto dubbio, oltretutto, delegittima, già solo in quanto tale, una sentenza di non luogo a procedere.

Invero, anche all'esito della soppressione del requisito dell'evidenza, prescritto nell'originaria formulazione dell'art. 425 c.p.p., il deliberato qui impugnato non appare conforme al paradigma

normativo per le seguenti ragioni .

Infatti, una volta ritenuta certa la verifica del fatto reato, sotto il profilo della sua materialità ed accertata altresì la attribuibilità all'imputato – Pedrazzi Silvio, nel caso di specie – sotto il profilo del rapporto causale, **il Giudice di merito, a giudizio di chi scrive, in ordine all'elemento psicologico del reato non poteva comunque pervenire ad una prognosi di inutilità del dibattimento**, atteso che quantomeno e comunque gli elementi disponibili si prestavano a soluzioni alternative e, comunque aperte.

1 B)

Passando alla disamina della statuizione di non luogo a procedere nei confronti di Cacciamani Iridio con la formula *perché il fatto non sussiste*, valgono le considerazioni che seguono.

La relativa doglianza appare dimostrativa della parzialità contenutistica, dei dubbi irrisolti, allo stato, che solo il dibattimento avrebbe potuto e dovuto, *de iure condito*, fugare, a giudizio di chi scrive.

Anche in relazione a detto capo e punto si è di fronte a una totale mancanza della motivazione e comunque ad una manifesta contraddittorietà ed illogicità della stessa, risultante dal testo della statuizione impugnata.

Se è vero come è vero, infatti, che il processo è una sequenza ordinata di atti costituiti da imputazione, accusa e sentenza, è indubitabile che l'**accusa di questo processo** consti della **fattispecie di cui agli artt. 81, 110, 644 c.p.**, attribuita a **tutti e tre gli imputati di questo processo**, ai quali ultimi, pertanto, **erano attribuiti tutti gli episodi che ne formavano oggetto**.

Nella fattispecie il concorrente coimputato, giusta l'accusa anzidetta, Pedrazzi Silvio, è stato prosciolto con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*" in ordine ad episodi per i quali, invece, il predetto Cacciamani è stato prosciolto con la formula "*perché il fatto non sussiste*".

SE COSÌ È COME È, EMERGE CON IMPERIOSA EVIDENZA COME GLI STESSI FATTI SIANO STATI REPUTATI NELLA STESSA SENTENZA SIA SUSSISTENTI CHE INSUSSISTENTI.

Di più, detta contraddittoria conclusione viene ammannita, a giudizio di chi scrive, sulla scorta di un letterale, illegalistico, *non liquet*, per tutto quanto concerne il deliberato contributo concorsuale, e la conseguente responsabilità, oggetto d'accusa.

Tanto all'evidenza integra il vizio di mancanza e/o comunque manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

E', invero, un dato di fatto che l'imputato Cacciamani sia stato tratto a giudizio con l'accusa di aver posto in essere tutti i fatti di usura di questo processo in concorso con il Pedrazzi, e dunque anche quelli, reputati sussistenti, per cui quest'ultimo è stato prosciolto solo per difetto di dolo.

Non v'è chi non veda come sia letteralmente impossibile motivare che non esista un fatto di reato nella stessa sentenza e dallo stesso Giudice accertato come, invece, esistente.

D'altra parte è letteralmente incontestabile che mai il Giudice di merito abbia detto in sentenza che i fatti pacificamente attribuiti dall'accusa sia al Cacciamani che al Pedrazzi, e per i quali

quest'ultimo è stato prosciolto per difetto di dolo, non dovessero essere attribuiti al primo per difetto di responsabilità concorsuale, giacché sul punto, come detto, non esiste *verbum quodam* e detta carenza integra pertanto un *non liquet*, a giudizio di chi scrive.

La sentenza impugnata (cfr. pag. 42), infatti, sul punto si limita a dire che “...per quanto concerne... Cacciamani... essendo emerso dalla perizia che non si è verificato alcun superamento delle soglie di usura, non essendovi neppure l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato contestato, deve emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste...”.

Come si vede, oggetto di doglianza sono invece proprio gli episodi in ordine ai quali la disposta perizia ha invece accertato che detto superamento è avvenuto e dunque che il fatto sussiste, e per i quali, conseguentemente, il Pedrazzi è stato prosciolto “perché il fatto non costituisce reato” e che erano attribuiti anche al Cacciamani; è evidente che lo stesso fatto attribuito sia al Pedrazzi che al Cacciamani non possa che sussistere per entrambi.

Ciononostante, anche in ordine a detti episodi, il Cacciamani risulta essere stato prosciolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, quasi che detti fatti pure attribuitigli dall'accusa per lui non esistano, e senza che comunque si dia contezza del perché non possano essergli attribuiti a titolo di responsabilità concorsuale; fermo restando che la formula adottata risulta comunque errata.

Per quanto concerne l'altro proscioglimento disposto nei confronti del parimenti concorrente-coimputato Spalvieri Franco con la formula *per non aver commesso il fatto*, valgano le considerazioni che seguono.

Quest'ultimo è stato prosciolto *tout court per non aver commesso il fatto* (formula quest'ultima compatibile logicamente con quella disposta nei confronti del Pedrazzi) solo in forza di un'errata interpretazione in diritto degli obblighi di garanzia su di lui incombenti e delle conseguenti responsabilità penali concorsuali, quantomeno per mancato impedimento dei reati, come meglio qui di seguito esplicitato sub 1 C).

1 C)

Anche l'imputato Spalvieri, come il Cacciamani di cui al punto che precede, coimputato e concorrente del Pedrazzi di tutti i fatti di questo processo e dunque anche di quelli per cui quest'ultimo è stato prosciolto con la formula *perché il fatto non costituisce reato*, è stato *tout court* prosciolto con la formula *per non aver commesso il fatto*.

E' evidente che detta formula è compatibile con quella anzidetta, adottata nei confronti del Pedrazzi, ma non lo è con quella adottata nei confronti del Cacciamani e con quella adottata nei confronti del medesimo Pedrazzi per le ipotesi residue; ciò in quanto se viene giudizialmente accertato che un fatto non sussiste è solo questa la formula categorico-negativa corrispondente con cui ha da essere prosciolto l'imputato e non già quella adottata.

Si eccepisce, pertanto, mancanza e/o comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche sul punto.

Per quanto concerne, infine, in particolare la posizione dell'imputato **Spalvieri Franco**, valgano ulteriormente le considerazioni che seguono.

Senza voler entrare nel merito della vicenda, si ritiene opportuno segnalare come la fattispecie in esame inerisca la problematica della posizione di garanzia nell'ambito dell'impresa e la

delega di funzioni.

Lo Spalvieri infatti, non viene individuato in atti quale mero “rappresentante legale della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, periodo dal 22.04.96 al 30.03.2004”, come ammanto in sentenza, ma, in realtà, quale Presidente del Comitato Esecutivo e del C.d.A (cfr., pagg. 346,347, del fascicolo processuale), con tutto ciò che ne discende nei termini che seguono, sicchè si registra travisamento della prova anche sul punto.

DA QUESTO PUNTO DI VISTA, APPARE OLTREMODO EVIDENTE L'ERRORE MOTIVAZIONALE CUI INEVITABILMENTE INCAPPA IL GUP, IL QUALE PERVIENE ALLA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE PRETERMETTENDO OGNI DOVEROSA CONSIDERAZIONE AL RIGUARDO.

Non appare infatti seriamente contestabile che, anche a voler disconoscere un ruolo attivo (comportamenti commissivi) nella vicenda per cui è processo in capo all'imputato Spalvieri, egli dovrebbe comunque rispondere a titolo di concorso per non aver adempiuto all'obbligo di garanzia sullo stesso incumbente.

Così è, quantomeno, relativamente ai fatti per i quali il Pedrazzi è stato prosciolto per difetto di dolo, attribuiti dall'accusa anche allo Spalvieri.

E' invero pacifico *de iure condito* che l'amministratore di società che contravvenga all'obbligo contenuto nell'art. 2392 c.c. di impedire, fra l'altro, atti pregiudizievoli per i terzi, non adempia al suo obbligo di garanzia e che pertanto, per definizione, concorra quantomeno ex art. 40 c.p. per omissione consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione (per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli).

Invero, nel caso di specie, delle due l'una: o trattasi di più soggetti investiti di un'unitaria posizione di garanzia (cosa che non ne rende giuridicamente possibile il trasferimento mediante accordo interno); oppure vi sono più titolari della medesima posizione di garanzia.

In questo caso, ne consegue che, anche laddove determinati interventi siano determinati da uno solo dei garanti, è però doveroso per gli altri accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto.

Discorriamo, infatti, di una posizione di garanzia basata sulla posizione effettiva e sostanziale assunta dal C.d.A. nei confronti di soci e di terzi.

Nel caso di specie, certamente, l'odierno imputato è quantomeno stato reso edotto dell'intervento incriminato posto in essere dagli asseriti delegati.

E' pacifico che, anche a voler ipotizzare un'improbabile dotazione di unilaterali poteri sulla determinazione del costo del denaro - che è all'evidenza il momento cruciale dell'attività bancaria (e a voler, dunque, ritenere sussistente una delega giuridicamente meritevole di apprezzamento e di una qualche rilevanza), rimanga comunque in capo all'imputato, asserito delegante, l'obbligo di vigilare a ché la delega sia effettivamente esercitata nel culto della legalità.

Esiste, infatti, una soglia che il legislatore frappone all'efficacia scriminante di una delega, recato fra l'altro dagli artt. 2381 e 2392 c.c., dai quali risulta che: "*Il conferimento di una delega di poteri o di uno specifico mandato ad alcuno degli amministratori non fa venir meno il generale dovere di vigilanza posto a carico di ciascuno di essi dall'art. 2392 c. c.*" (Cfr. fra le altre, Cass. Sez. I,

13/01/04, n. 269).

L'art. 2381 c.c., d'altra parte prevede al comma 3 che: *"Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione"*.

I commi 5° e 6° del medesimo articolo, d'altra parte, prevedono rispettivamente che: *"Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate". "Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società"*.

E' pertanto da escludere che, al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato art. 2381 c.c., una divisione di fatto delle competenze tra gli amministratori, ovvero l'adozione, di fatto, del metodo disgiuntivo nell'amministrazione, o, semplicemente, l'affidamento nell'attività di altri componenti il collegio di amministrazione, possano valere ad escludere la responsabilità di alcuni amministratori per le violazioni commesse dagli altri, posto che la condotta omissiva per affidamento a terzi, lungi dal comportare esclusione di responsabilità, può costituire invece ammissione dell'inadempimento dell'obbligo di diligenza e vigilanza..." (Cfr., fra le altre, Cass. Civ., sez. I, 29 agosto 2003, n. 12696).

L'art. 2392 c.c., che pone a carico degli amministratori il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione di S.p.A., deve essere interpretato nel senso che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli altri, sicché l'affidamento di singoli e specifici compiti di amministrazione diretta ad alcuni soltanto degli amministratori non esclude la responsabilità degli altri. Ne consegue che il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto..." (Cfr., fra l'altro, Cass. Civ., sez. lav., 21 luglio 2004, n. 13555).

L'obbligo di "agire informati", che si estrinseca, quantomeno e fra l'altro, nel potere/dovere di richiedere informazioni, rende sussumibile la condotta degli amministratori qui imputati per i fatti di usura contestati ex art. 40 co. 2 c.p..

In sostanza l'amministratore (ed è indifferente che egli sia o meno dotato di delega) è penalmente responsabile ex art. 40 c.p. co. 2 per la commissione dell'evento che ebbe a conoscere (anche se al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che pur potendo non scongiurò.

Anche all'esito della riforma portata dal d.lgs. 6/2003 non mutano i termini del problema. *"... una volta dimostrata la conoscenza del probabile evento pregiudizievole, connesso alla situazione offerta all'attenzione del soggetto garante si prova l'esistenza del suo dovere di scongiurare lo stesso, non essendo stati ridotti gli obblighi e le responsabilità dell'amministratore... volti a prevenire pregiudizi da condotta illecita. Tanto è dato riscontrare nel contesto dell'art. 2392 c. c., comma 2 (che al proposito, sia pure nei limiti della disciplina del nuovo art. 2381 c. c., risulta*

immutato) che sancisce la responsabilità verso la società per quanti, `essendo a conoscenza difatti pregiudizievoli', non si siano attivati per impedire il compimento dell'evento pregiudizievole, norma che non precisa le modalità dell'acquisizione dell'informazione sul fatto illecito o ingiustamente pregiudizievole. "(Cfr., fra l'altro, Cass. Pen., sez. V, 4 maggio 2007, n. 23838).

Ogni amministratore di società ha il dovere di controllare concretamente l'attività degli altri amministratori, ancorché a questi ultimi siano affidati poteri da esercitarsi in via autonoma.

Ne consegue che essi non possono ritenersi estranei al compimento degli atti compiuti dal presidente, dall'amministratore delegato o dal comitato esecutivo, poiché hanno in ogni caso l'obbligo di vigilare sul comportamento degli altri membri del consiglio.

Si noti a tal fine che nella fattispecie concreta basterebbe ai fini della responsabilità penale la consapevolezza da parte dei membri del C.d.A. circa il fatto che non si tenesse conto della CMS ai fini del calcolo del valore limite di cui all'art. 644 c.p. .

Già la consapevolezza in ordine a ciò, infatti, fa dei soggetti agenti persone esaurientemente informate su tutti gli elementi costitutivi la fattispecie incriminatrice in questione e dimostra la loro adesione volontaria al reato di usura commesso.

Lo Spalvieri Franco era oltre che legale rappresentante dell'istituto bancario in questione anche componente del suo consiglio di amministrazione, pertanto, gli indirizzi in ottemperanza ai quali si procedeva all'erogazione del credito nei confronti della clientela (e quindi anche nei confronti della Orsini s.r.l.) erano ad esso riconducibili.

La riconducibilità causale (oggettiva) richiede che nella concatenazione di atti (generali e particolari) che ha condotto all'erogazione del credito vi sia un atto (individuale o collegiale) alla cui formazione abbia partecipato l'imputato (o che l'imputato, titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento, non abbia impedito).

La riconducibilità dolosa (soggettiva) richiede che il soggetto si rappresenti il contenuto dell'atto emesso, la sua natura e la sua collocazione procedimentale e la sua finalizzazione alla determinazione delle condizioni di erogazione del credito nei confronti della clientela.

Non è necessario che il soggetto si rappresenti e conosca i singoli nominativi dei clienti nei cui confronti il credito sarà erogato. E' questo un principio strutturale dell'elemento soggettivo - dolo, indipendentemente dalle sue forme desumibile anche dalle disposizioni di cui agli artt. 82 e 60 c.p. (per quanto riguarda, ovviamente, il profilo di cosa si ponga come essenziale al fine dell'individuazione dell'oggetto del dolo).

Il ruolo ricoperto dai vertici imputati nel presente processo non era certamente simbolico. Il soggetto imputato che ricopriva tale ruolo di vertice era perfettamente in condizione di rappresentarsi e di valutare il significato delle direttive e degli indirizzi dell'istituto amministrato (alla cui formazione ha partecipato in posizione apicale), di effettuare le scelte organizzative e gestionali relative all'attività delle strutture burocratiche, di determinare e di incidere sulle scelte finanziarie dell'istituto.

Sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo costitutivi della responsabilità penale, che lo Spalvieri conoscesse specificamente i nominativi dei clienti degli istituti da lui amministrati e che tra gli stessi ci fosse la Orsini s.r.l. è del tutto irrilevante: è sufficiente, al fine della riferibilità oggettiva (causale) del fatto e della configurabilità dell'elemento soggettivo rilevante (dolo diretto o dolo eventuale), che gli indirizzi e le direttive in base ai quali i soggetti che avrebbero assunto la veste di

clienti si sarebbero trovati (o avrebbero potuto trovarsi) ad essere usurati siano ad esso riconducibili (in via di azione o di omissione) e siano da esso rappresentati e voluti.

Quale che sia l'opinamento della Suprema Corte di Cassazione adita in ordine alle sopra estese considerazioni non appare seriamente contestabile il fatto che a fronte di una obbligata, *de iure condito*, consapevolezza, un eventuale difetto di quest'ultima è nella pratica onere della difesa e, quantomeno e comunque, è per definizione un tema da risolversi in dibattimento.

Né basta a legittimare una declaratoria di non luogo a procedere un difetto di contestazione ex art. 40 cpv c.p., in quanto modifiche dell'imputazione sono possibili ed anzi prescritte, ricorrendone le condizioni, sia in sede di udienza preliminare che in sede dibattimentale.

Invero, l'odierno imputato amministratore, per rendersi esente da responsabilità, soprattutto al fine di legittimare un non luogo a procedere, avrebbe dovuto fornire la prova che, pur essendosi diligentemente attivato a tal fine, la sua vigilanza non aveva potuto essere esercitata efficacemente in forza di comportamenti ostativi posti in essere dai delegati.

Ma di ciò non vi è traccia nell'incarto processuale.

Ciò è tanto più vero quando determinazioni come quelle incriminate vengono a coinvolgere inevitabilmente la responsabilità dell'intero organo collegiale.

E' per tutto questo che l'onere probatorio incombente al P.M., quantomeno ai fini di un rinvio a giudizio, può dirsi adempiuto nel caso di specie, e che conseguentemente risulti destituito di fondamento il contrario assunto ammannito dal GUP .

Si noti sul punto che, per quanto concerne in particolare la problematica degli obblighi di garanzia ex-artt. 2392 e 2381 c.c. non può e non deve bastare il rinvio a Cass. Sez. II, n. 476/09.

Risulta infatti, quantomeno e tra l'altro, affetta da parzialità contenutistica la motivazione adottata nei confronti dello Spalvieri, laddove si assume che il P.M. non ha provato la di lui partecipazione a decisioni di pertinenza di settori operativi in quanto i suoi obblighi di controllo e di impedimento dei reati, giusta poteri di cui disponeva, lo rendono responsabile *ope legis*, risultando oltretutto oltremodo evidente l'obbligatorietà di sottoporre la fattispecie al vaglio dibattimentale.

Per tutti i suesposti motivi, si

CHIEDE

che la Suprema Corte di Cassazione adita Voglia annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento ed effetto di legge.

Con riserva di ulteriori motivi e di memorie difensive.

Ascoli Piceno, lì, 11/09/2009

Avv. Nazario Agostini

Orsini S.r.l., l'A.U., legale rappresentante p.t. Emidio Orsini

Enrico Orsini

Federica Ciotti

V° , per autentica delle firme che precedono, Avv. Nazario Agostini

PROCURA SPECIALE

Dichiarano e ribadiscono di eleggere domicilio presso e nello Studio del procuratore Avv. Nazario Agostini in Ascoli Piceno, Via D. Angelini n. 64.

Ascoli Piceno, lì, 11/09/2009

Orsini srl, l'A.U., legale rappresentante p.t. Emidio Orsini

Enrico Orsini

Federica Ciotti

V° , per autentica delle firme che precedono, Avv. Nazario Agostini